

Ministero dell'Interno DIREZIONE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Servizio Polizia Amministrativa e Sociale - Divisione Armi ed Esplosivi -

N.50.302/10.C.N.C.77

Roma, 16 Febbraio 1978

OGGETTO: Armi per uso scenico - disciplina - parere del Consiglio di Stato.

A11.1

AI	PREFETTI DELLA REPUBBLICA	LORO SEDI
ΑL	COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI	TRENTO
AL	COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI	BOLZANO
AL	PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE	
	D'AOSTA	AOSTA
AI	QUESTORI DELLA REPUBBLICA	LORO SEDI
e,	per conoscenza:	
AL	COMMISSARIO DELLO STATO NELLA REGIONE SICILIANA	PALERMO
AL	RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO NELLA REGIONE SARDA	CAGLIARI
AL	COMMISSARIO DEL GOVERNO NELLA REGIONE FRIULI	
	VENEZIA GIULIA	TRIESTE
AI	COMMISSARI DEL GOVERNO NELLE REGIONI A	
	STATUTO ORDINARIO	LORO SEDI
AL	PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO	
	NELLA VALLE D'AOSTA	AOSTA
Λ L	COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI	ROMA

La circolare p.n. in data 19 agosto 1977, con la quale è stato reso noto il parere della Prima Sezione del Consiglio di Stato in ordine alla interpretazione dell'art.22 della legge 18 aprile 1975, n.110, relativa al comodato e alla locazione delle armi per uso sce nico, ha determinato particolari e vive preoccupazioni presso i set tori interessati, a motivo delle pregiudizievoli conseguenze che la nuova disciplina determinava nel campo della produzione, sotto il profilo economico ed occupazionale.



DIREZIONE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- 2 -

In relazione a ciò, questo Ministero, anche su segnalazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Dicastero del Turismo e dello Spettacolo, ha riproposto la questione all'esame del Consiglio di Stato in adunanza generale.

L'Alto Consesso, riesaminata la problematica nel suo comples so, è perveruto alla conclusione che "le armi per uso scenico escluse dal divieto dell'art.22 della legge n.110 del 1975 comprendono tutte le armi aventi apparenza scenica, ma private di efficacia offensiva e fra esse anche quelle che rientrano nella comune accezione di armi a salve".

Il Consiglio di Stato ha conseguentemente posto in rilievo l'esigenza che "siano adottate tutte le cautele necessarie ad impedire che le armi consentite per uso scenico possano venire impiegate o convertite per uso diverso, e siano pertanto richieste, oltre le normali autorizzazioni prescritte per la detenzione delle armi, anche un'autorizzazione per l'uso, che implichi un obbligo di particolare vigilanza per la custodia come è specificato nella relazione del Ministero dell'Interno".

Allo scopo di assicurare la custodia delle armi in argomento nel quadro delle suddette linee interpretative, e di impedire che le stesse possano essere impiegate o convertite per uso diverso da quello scenico e di soddisfare pertanto le esigenze della sicurezza, si invitano i Sigg. Questori a voler sollecitamente disporre:

- la revisione di tutte le autorizzazioni a detenere armi per uso scenico, accertando, anche attraverso idonea documentazio ne esibita dai detentori, che si tratti di armi "aventi apparenza scenica, ma private di efficacia offensiva e fra esse anche quelle che rientrano nella comune accezione di armi a salve";
- 2) l'introduzione nei titoli autorizzatori di cui sopra, ai sensi dell'art.9 del testo unico delle leggi di p.s. delle seguenti prescrizioni intese a:



DIREZIONE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- 3

- a) vietare che le armi in argomento siano cedute in locazione o comodato a soggetti non autorizzati a riceverle e a dete nerle per uso scenico;
- b) fare obbligo di un registro di carico e scarico delle armi con l'indicazione delle date di cessione e di rientro delle stesse, dei nominativi degli utilizzatori cui sono cedute e degli estremi delle autorizzazioni esibite dagli stessi;
- c) imporre adeguate misure di vigilanza a coloro che detengono per uso scenico le armi in argomento.

Per ottenere in locazione o comodato le armi di cui al n.1, gli interessati debbono munirsi di autorizzazioni a detenerle per l'uso scenico di cui all'art.22 della legge 110/75.

Al rilascio del titolo si provvederà previo accertamento dei requisiti soggettivi richiesti dalla legge.

Ove l'interessato nella domanda intesa a conseguire l'autorizzazione indichi le località nelle quali si propone di utilizzare detto materiale il Questore potrà autorizzarne contestualmente il trasporto.

Rimangono ferme le disposizioni contenute nella circolare nu mero 50.106/10.C.N./D-76 del 21 aprile 1977, recante all'oggetto "Armi da sparo demilitarizzate - principi generali".

Si trasmette, per una migliore conoscenza, copia del parere espresso dal Consiglio di Stato in adunanza generale, e si resta in attesa di cortese cenno d'intesa.

IL MINISTRO